SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 luglio 2005, n. **172.**

Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere modificate le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dallo stesso decreto legislativo, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ha determinato la collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Considerato che l'organico del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, stabilito in nove unità dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000, comporta una riduzione dell'ambito di operatività dell'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;

Ravvisata l'esigenza di adeguare la dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata alle posizioni funzionali previste per tale grado;

Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento della predetta dotazione organica riducendo la dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale, prevista dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota n. 8/29672 del 9 giugno 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica della dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. La dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è incrementata di una unità.

Art. 2.

Modifica della dotazione organica del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri

1. La dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è ridotta di quattro unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 2005

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 385

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000. Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *a)*:

«Art. 18 *(Ordinamento)*. — 1. I Capi di Stato maggiore di Forza armata per l'esercizio delle relative attribuzioni:

a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi di Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a maggiore generale per l'Esercito, ammiraglio di divisione per la Marina o generale di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attività;».

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2000. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera *a)*:

«Art. 1 *(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri)*. — 1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota alle premesse. Si riporta il testo della tabella 1:

«TABELLA 1

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	9	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	20	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (*a*)
Generale di Brigata	61	scelta	4	-	-	-	3 o 4 (*b*)
Colonnello	321	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (*d*)	-	7 o 8 (*c*)
Tenente Colonnello	568	scelta	5 (*e*) 7 (*f*) 13 (*g*)	-	4 anni di comando territoriale (*h*), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano	-	14 (*i*) 10 o 11 (*l*) 5 (*m*)
Maggiore	245	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	350	scelta anzianità	6	9	-	-	52
Tenente	204	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea	-
Sottotenente	102	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

(*a*) ciclo di 4 anni: 2 promozioni nel 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni nel 4° anno;

(*b*) » 3 »: 4 promozioni nel 1° e 3° anno; 3 promozioni nel 2° anno;

(*c*) » 2 »: 8 promozioni nel 1° anno; 7 promozioni nel 2° anno;

(*d*) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

(*e*) 1a aliquota valutazione: comprende Ten. Col. con 5 e 6 anni di anzianità di grado;

(*f*) 2 a aliquota valutazione: comprende Ten. Col. con 7, 8 e 9 anni di anzianità di grado;

(*g*) 3 a aliquota valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità grado pari o sup. a 13 anni;

(*h*) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

(*i*) promozioni da attribuire a Ten. Col. 1 a alq. valutazione;

(*l*) promozioni da attribuire a Ten. Col. 2 a alq. valutazione con ciclo di 2 anni: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;

(*m*) promozioni da attribuire a Ten. Col. 3 a alq. valutazione.».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota alle premesse. Si riporta il testo della tabella 2:

«TABELLA 2

RUOLO SPECIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	35	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	475	scelta	7	-	2 anni di comando territoriale (*a*) o di incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Magg. o Cap.	-	7
Maggiore	220	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	440	scelta anzianità	9	12	-	-	49
Tenente	240	anzianità	-	5	-	-	-
Sottotenente	100	anzianità	-	2	-	Superare corso applicativo	-

(*a*) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni.».

05G0201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2005.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigaretti di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, presentata dalle ditte Diadema SpA;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B* allegata al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *B* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTI
(TABELLA *B*)
PRODOTTI ESTERI
MARCHE DI PROVENIENZA UE

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
COHIBA MINI	Confezione da 10 pezzi	220,00	240,00	6,00
MINI COHIBA	Confezione da 20 pezzi	220,00	240,00	12,00
MONTECRISTO MINI BOX WOOD	Confezione da 50 pezzi	200,00	212,00	26,50
MONTECRISTO MINI	Confezione da 20 pezzi	200,00	212,00	10,60
MONTECRISTO MINI	Confezione da 10 pezzi	200,00	212,00	5,30

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 255

05A08603

DECRETO 29 agosto 2005.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigari di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, presentata dalla ditta British American Tobacco SpA;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B* allegata al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *B* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI
(TABELLA *B*)
MARCHE DI PROVENIENZA UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
HENRI WINTERMANS EXCELLENTES	Confezione da 5 pezzi	168,00	180,00	4,50
CHE	Confezione da 5 pezzi	96,00	112,00	2,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2005
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 352

05A08604

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 agosto 2005.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Michele Amoroso & Figli s.n.c.», in Desio.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1981 con il quale la Michele Amoruso & Figli snc è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Edoardo Refice, sostituito in data 18 ottobre 1994 con l'avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla Michele Amoruso & Figli snc è stato nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Serrentino;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 6 agosto 2003 con il quale in sostituzione del dimissionario dott. Roberto Serrentino, è stato nuovamente nominato l'avv. Marcello Tajani commissario liquidatore;

Visto il provvedimento in data 15 dicembre 2004 con il quale è stato autorizzato il deposito presso il tribunale di Bari, ai sensi degli articoli 213 e 118 L.F., della relazione conclusiva con il conto di gestione della Michele Amoruso & Figli snc;

Vista l'istanza in data 16 giugno 2005 con la quale il commissario comunica che non sono state proposte osservazioni al conto di gestione depositato e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Michele Amoruso & Figli snc;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Michele Amoruso & Figli snc;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della Michele Amoruso & Figli snc, con sede in Desio.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della Michele Amoruso & Figli snc dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

05A08578

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2005.

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il Reg. (CE) n. 795/2004 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico;

Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo;

Visti i decreti ministeriali del 25 maggio 2000, 22 gennaio 2001 e 27 novembre 2001, con i quali sono state fissate le norme nazionali per la concessione dei premi zootecnici in applicazione del Reg. (CE) n. 1254/1999, ed in particolare i rispettivi articoli 19, 20 e 21;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Considerato che spetta agli Stati membri la definizione di agricoltore tenuto conto delle caratteristiche dei singoli ordinamenti nazionali, e quindi anche nei casi specifici derivanti da contratti associativi;

Considerato che nel periodo di riferimento di cui all'art. 38 del Reg. (CE) n. 1782/2003 i premi alla macellazione dei bovini, nei casi di contratti di soccida previsti agli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, potevano essere richiesti dal soccidante previo assenso del soccidario;

Ritenuta l'opportunità di dettare disposizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto derivanti dai premi alla macellazione dei bovini corrisposti ai soccidanti;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Campo d'applicazione

Il presente decreto si applica nei casi in cui, durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, ovvero, ove applicabile, all'art. 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1782/2003, i premi alla macellazione per i bovini siano stati percepiti dal soccidante, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali del 25 maggio 2000, 22 gennaio 2001 e 27 novembre 2001.

Art. 2.

Fissazione dei titoli all'aiuto

I titoli all'aiuto derivanti dai premi alla macellazione dei bovini, corrisposti nel periodo di riferimento ai soccidanti, sono fissati in capo al soccidante che ne abbia fatto richiesta nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 5 agosto 2004, e riferiti a ciascun soccidario.

Art. 3.

Utilizzazione dei titoli all'aiuto

1. L'utilizzo dei titoli all'aiuto, nonché il loro trasferimento, di cui agli articoli 44, 46 e 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003, è subordinato al preventivo assenso dei rispettivi soccidari che, nel periodo di riferimento, hanno avuto un contratto di associazione ai sensi degli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, con il soccidante intestatario dei titoli ai sensi dell'art. 2.

2. Nessun assenso va richiesto per l'utilizzo dei titoli che sono stati trasferiti.

3. Il disposto dell'art. 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 si applica, *mutatis mutandis*, anche alle cessioni di aziende sia del soccidante che del soccidario.

In tali casi, nonché in caso di successione, si applica anche ai cessionari o agli eredi il comma 1 del presente articolo.

4. Il soccidario può irrevocabilmente rinunciare ad esercitare il diritto di assenso; in tal caso l'utilizzo dei relativi titoli non è più subordinato all'assenso del soccidario.

Art. 4.

Suddivisione dei titoli

1. Una suddivisione dei titoli tra il soccidante ed il soccidario è equiparata alla scissione d'azienda ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 795/2004.

In tal caso, il soccidante ed il soccidario, comunicano congiuntamente all'AGEA la percentuale concordata di ripartizione dei titoli.

2. I titoli verranno ripartiti tra le parti secondo le percentuali comunicate e, per l'utilizzo dei titoli attribuiti al soccidante, non occorrerà più ottenere alcun assenso da parte del soccidario.

Art. 5.

Procedure attuative

L'AGEA predispone le procedure di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 391

05A08573

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Assegnazione al Ministero delle attività produttive dell'accantonamento di 10 milioni di euro (punto 3, delibera n. 83/2003). (Deliberazione n. 7/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) con la quale è stato fra l'altro accantonato, al punto 1.1, un importo complessivo di 900 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004) con la quale è stato fra l'altro accantonato, al punto 3, un importo di 10 milioni di euro per il finanziamento di progetti da presentare alla Segreteria CIPE, da parte del Ministero delle attività produttive, secondo lo schema di presentazione delle richieste già adottato dalle altre amministrazioni centrali;

Vista la proposta progettuale definitiva, presentata dal Sottosegretario di Stato alle attività produttive con nota n. 33 del 31 gennaio 2005, che prevede il finanziamento di attività volte a razionalizzare il sistema degli interventi agevolati per lo sviluppo dei sistemi turistici regionali e interregionali;

Tenuto conto che il progetto proposto, prevalentemente orientato a soddisfare esigenze di razionalizzazione nella gestione degli incentivi alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero, sarà pienamente integrato, in una logica di sistema, con il Programma «Scegli Italia» approvato dal Comitato dei Ministri della società dell'informazione (CMSI) in data 16 marzo 2004;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. L'importo di 10 milioni di euro, accantonato con la propria delibera n. 83/2003 (0,35 milioni di euro per il biennio 2003-2004 e 9,65 milioni di euro per il 2005), è assegnato in via definitiva al Ministero delle attività produttive per il finanziamento del progetto di «Razionalizzazione degli interventi per lo sviluppo dei sistemi turistici» richiamato in premessa, che sarà realizzato secondo i criteri e le modalità previste nella relativa scheda progettuale presentata alla Segreteria CIPE. Il Ministero delle attività produttive darà adeguata informativa a questo Comitato in ordine all'integrazione di tale progetto con il Programma «Scegli Italia» richiamato in premessa e allo stato di avanzamento della spesa relativa al progetto stesso, attraverso relazioni semestrali da inviare al CIPE entro 60 giorni dalle scadenze, rispettivamente, del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, in linea con quanto previsto al punto 6 della propria delibera n. 83/2003.

2. La realizzazione del progetto secondo le previsioni di spesa indicate dal Ministero delle attività produttive al punto 12 della scheda progettuale (2,3 milioni di euro per il 2005, 6,8 per il 2006 e 0,9 per il 2007) sarà incentivata, attraverso l'assegnazione di una quota premiale aggiuntiva di 1 milione di euro, corrispondente al 10% della odierna assegnazione — il cui onere è posto a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2003 richiamata in premessa — sulla base della spesa sostenuta al 31 dicembre 2006.

Per l'attribuzione di tale quota premiale si applica il criterio richiamato al punto 6 della propria delibera n. 83/2003.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 206

05A08546

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Estensione ai Paesi del sud est asiatico colpiti dal maremoto del 2004 dell'utilizzo dello stanziamento di 64,139 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di «venture capital». (Deliberazione n. 8/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale Commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate da questo Comitato per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 319/2002), con la quale questo Comitato ha destinato lo stanziamento complessivo di 36,150 milioni di euro - di cui alla propria precedente delibera 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000) e all'art. 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266 - al finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo, da parte di imprese ubicate nelle aree depresse (ora aree sottoutilizzate);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2003) con la quale questo Comitato ha esteso all'Iraq e ai Paesi dell'Africa sub-sahariana l'utilizzazione del detto stanziamento;

Visto il decreto del Vice Ministro alle attività produttive 11 novembre 2003, n. 422, con il quale, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 sopra citata, è stato costituito un Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa sub-sahariana con una dotazione di 34,139 milioni di euro, comprensiva delle risorse residue derivanti dall'iniziale stanziamento di 36,150 milioni di euro;

Visto il decreto del Vice Ministro alle attività produttive 19 novembre 2003, n. 429, con il quale la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stata incrementata di 30 milioni di euro, per un importo complessivo di 64,139 milioni di euro;

Vista la delibera adottata dalla V Commissione CIPE il 21 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97/2005) che ha avuto corso diretto ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, con la quale è stato successivamente estesa alla Libia l'utilizzazione del predetto importo di 64,139 milioni di euro;

Vista la delibera adottata dalla V Commissione nella successiva seduta del 9 febbraio 2005 con la quale è stata ulteriormente estesa l'utilizzazione del citato stanziamento di 64,139 milioni di euro ai seguenti Paesi colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004: India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia;

Considerata l'opportunità di assumere delle iniziative che contribuiscano a sostenere lo sviluppo economico nei detti Paesi del sud est asiatico;

Delibera:

Ad integrazione di quanto previsto dalle proprie delibere n. 20/2002 e 48/2003 nonché dalla delibera adottata dalla V Commissione CIPE il 21 dicembre 2004 richiamata in premessa, l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 64,139 milioni di euro - già destinato al finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo, in quelli dell'Africa sub-sahariana, in Iraq e in Libia, da parte di imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate - viene ulteriormente esteso ai seguenti Paesi colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004: India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia.

Il Ministero delle attività produttive disciplinerà con apposito provvedimento le modalità di tale estensione ai Paesi summenzionati.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte di conti il 2 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 207

05A08551

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Approvazione programma interventi per la società dell'informazione - Assegnazione di 100 milioni di euro per il triennio 2003-2005 (delibere n. 17/2003, punto 4.1.2.b, e 8/2004). (Deliberazione n. 14/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, privilegiando gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici *ex lege* n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, attraverso il finanziamento delle Intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) e 6 giugno 2002 n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), con la quale, in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, sono state allocate le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate a carico dei due fondi istituiti presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, con un rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003- 2005;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) con la quale - tenuto conto del rilievo strategico che il Governo ha attribuito ai campi della ricerca e della società dell'informazione - è stato tra l'altro destinato in via programmatica, al punto 4.1.2.b, un importo di 100 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, al rafforzamento della società dell'informazione nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di interventi da individuare in partenariato fra le regioni, le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la propria delibera 29 gennaio 2004, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2004) con la quale è stata disposta l'assegnazione definitiva a favore delle strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'importo di 100 milioni di euro (di cui 8,08 milioni nel 2004 e 91,92 milioni nel 2005) - già destinato programmaticamente, con la delibera n. 17/2003, al rafforzamento della società dell'informazione nel Mezzogiorno - per il finanziamento dei «Piani per l'eccellenza del territorio» secondo le modalità e il percorso attuativo indicati nel documento presentato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Tenuto conto che la citata delibera n. 8/2004 ha inoltre previsto che il Programma definitivo degli interventi, comprendente i singoli piani regionali, venga sottoposto all'approvazione di questo Comitato, anche ai fini dell'inserimento dei detti piani nei relativi accordi di programma quadro di ciascuna regione meridionale concernenti la società dell'informazione;

Visto il documento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, trasmesso con la nota n. SPM Innovazione/2779/04/8.2.2.3.1 del 14 dicembre 2004, concernente il Programma definitivo degli interventi «ICT per l'eccellenza dei territori», comprensivo dei singoli piani delle regioni meridionali;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvato il Programma definitivo degli interventi «ICT per l'eccellenza dei territori» richiamato in premessa, comprensivo dei singoli piani regionali, anche ai fini dell'inserimento dei detti piani nei relativi Accordi di programma quadro di ciascuna regione meridionale concernenti la società dell'informazione.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte di conti il 5 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 251

05A08550

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2005-2007 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Deliberazione n. 58/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, escludendo dall'ambito di operatività della norma soltanto gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione - nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali - dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, concernente «procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), approvato con disposizione dell'Istituto n. 8594 del 7 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2001, supplemento ordinario), e visto, in particolare, l'art. 1, che sancisce l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Ente;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289/2004), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2004- 2006 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti;

Vista la nota n. 7712 dell'11 aprile 2005, con la quale il citato Istituto ha trasmesso il Programma degli interventi relativi al triennio 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2005, approvati con delibera del consiglio direttivo n. 8884 del 26 novembre 2004;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che questo Comitato, con delibera 19 aprile 2002, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 199/2002), ha approvato il documento concernente le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, sottolineando come il potenziamento dell'attività di ricerca nel Mezzogiorno debba costituire obiettivo qualificante del nuovo piano di ricerca;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006:

evidenzia l'intento del Governo di promuovere l'attività di ricerca attraverso una rigorosa e strutturata strategia che individui e risolva le debolezze del sistema italiano della ricerca ed incentivi i suoi punti di forza;

conferma la rilevanza da riconoscere all'intero settore della ricerca, richiamando il citato documento approvato con delibera n. 35/2002 e quantificando l'elevazione dell'apporto statale, nel quadriennio sopra indicato, dall'attuale quota dello 0,6% del PIL all'1%, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

pone, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso al project financing e la destinazione di una quota predeterminata del 30% delle risorse ordinarie al Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 individua, tra le «opportunità per lo sviluppo», gli investimenti in infrastrutture, da finanziare «anche attraverso forme di partecipazione pubblico-privato», e definisce prioritari «il potenziamento di infrastrutture materiali ed immateriali» e, in particolare, «la ricerca e l'innovazione tecnologica», sottolineando come - nell'ambito degli impegni assunti in sede europea con il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 - l'obiettivo del rafforzamento della produttività e della competitività del Mezzogiorno debba essere perseguito anche attraverso il miglioramento dei servizi collettivi offerti, tra cui i servizi di ricerca;

Considerato che con delibera 18 marzo 2005, n. 16, sono stati approvati gli indirizzi strategici del Programma nazionale ricerca 2005-2007 ed è stato confermato l'obbligo a destinare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% delle risorse pubbliche ordinarie;

Considerato che in altri documenti programmatori non si rinvengono ulteriori specifiche indicazioni né diretti riferimenti al Programma all'esame;

Considerato che con nota n. 913 del 18 settembre 2003 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel comunicare all'I.N.F.N. l'attribuzione dell'importo di 280.900.907 euro quale contributo di funzionamento per l'anno 2003, ha anticipato che l'assegnazione per gli anni 2004 e 2005 sarebbe ammontata al 98% della predetta somma, pari a 275.282.888,86 euro;

Ritenuto, come esposto per i precedenti programmi, che le richiamate indicazioni sul ricorso al project financing e sulla percentuale di risorse da riservare al Mezzogiorno non trovino immediata applicazione al Programma suddetto, in quanto riferito ad un singolo Istituto, la cui localizzazione è legata al tipo di ricerca effettuata e la cui dotazione finanziaria per la quota destinata agli investimenti è assorbita soprattutto dalla spesa per dotazioni scientifiche, e ritenuto che la valutazione sul rispetto delle indicazioni stesse debba avvenire in una prospettiva più ampia, riferita quantomeno all'intero settore della ricerca;

Ritenuto quindi di reiterare gli inviti e le raccomandazioni formulati nella parte finale della delibera n. 37/2004 ed intesi a sollecitare l'invio degli analoghi programmi da parte degli altri organismi di ricerca, da valutare nel contesto di un quadro complessivo di riferimento;

Prende atto:

Che il Programma in oggetto è l'aggiornamento del programma 2004-2006 e che, in particolare, imputa al 2005 alcuni interventi in precedenza programmati per il 2004, mentre fa slittare al 2006 ed al 2007 interventi già ipotizzati - rispettivamente - per il 2005 ed il 2006;

che il Programma prevede la realizzazione di 13 interventi ed è riferito alla realizzazione di nuove costruzioni, recuperi e ampliamenti, nonché ad opere di manutenzione ordinaria;

che il Programma presenta un valore complessivo di 26.065.926 euro, con una flessione, rispetto al valore del precedente Programma, del 12,75% circa e con interessamento di un numero limitato delle strutture in cui si articola l'Istituto (i laboratori nazionali di Frascati, del Gran Sasso e di Legnaro e la sola Sezione di Bari);

che per l'anno 2005 il Programma evidenzia l'avvio dei lavori relativi a 6 interventi sui 13 complessivamente indicati - tutti caratterizzati dal livello 1 di priorità e del costo complessivo di 8.673.926 euro - e trova copertura negli impegni già assunti e negli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2005 dell'Istituto, approvato con deliberazione del consiglio direttivo in data 26 novembre 2004, n. 8853;

che il Programma prevede, a fronte della richiamata spesa relativa all'anno corrente, circa il raddoppio della spesa stessa per l'anno 2006 (16.996.000 euro) ed un fortissimo decremento per il 2007 (396.000 euro), ultimo anno del triennio;

che il Programma non presenta elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere - ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - parere di compatibilità del Programma triennale 2005-2007 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma, per le annualità successive alla prima, troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita:

L'Istituto nazionale di fisica nucleare a corredare il Programma relativo al triennio 2006-2008 di una relazione sullo stato di attuazione del programma esaminato nella seduta odierna e a segnalare gli scostamenti verificatisi rispetto alla previsione, nonché le cause di detti scostamenti;

gli altri Organismi nazionali di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri programmi triennali, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali;

Raccomanda

al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 14 della legge n. 109/1994 e di trasmettere a questo Comitato una relazione generale d'inquadramento.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

05A08545

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programmi triennali 2005-2007 predisposti dal Ministero della giustizia per l'edilizia penitenziaria e per l'edilizia penitenziaria minorile. (Deliberazione n. 59/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto l'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione - nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali - dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, concernente le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 51, con la quale questo Comitato si è espresso sul programma triennale 2004-2006 di edilizia penitenziale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Vista la nota 31 marzo 2005, n. 010427, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile - ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale di propria competenza e l'elenco annuale dei lavori per il 2005;

Vista la nota 31 marzo 2005, n. 0117098, con la quale il citato Ministero - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ha trasmesso il programma triennale 2005-2007, corredato di relazione esplicativa;

Vista la nota pervenuta via fax il 23 maggio 2005, prot. d'arrivo n. 0015727, con la quale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha trasmesso una stesura aggiornata dell'elenco annuale 2005, comprensiva degli interventi programmati nel 2004 e non avviati in quell'anno;

Rilevato che detti documenti programmatici sono stati redatti prima che intervenisse il riparto del Fondo unico per gli investimenti istituito nello stato di previsione del menzionato Ministero ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economica e finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che i recenti documenti di programmazione economica e finanziaria tracciano, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso alla tecnica del project financing e la destinazione di una quota predeterminata delle risorse ordinarie al Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea;

Prende atto:

a) Programma triennale di edilizia penitenziaria 2005-2007:

che il programma triennale costituisce l'aggiornamento del programma 2004-2006 e che, nella versione

aggiornata di cui in premessa, il programma stesso comporta un costo complessivo di 206.701.525,17 euro nel triennio;

che il programma risulta corredato dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2005 per un importo totale di 61.067.987,17 euro, di cui 31.801.266 riferiti ad interventi già programmati per il 2004 e non realizzati in quell'anno per insufficienza di fondi, rispetto all'effettivo fabbisogno, e per lievitazione del costo soprattutto a seguito dell'incremento dei prezzi dei materiali ferrosi e dell'acciaio, mentre il residuo importo di 29.266.721,17 euro concerne nuovi interventi ritenuti prioritari;

che l'onere relativo ai lavori 2005 dovrebbe trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio che si prevede vengano assegnati al predetto Dipartimento (capitoli 7300 e 7303);

che il suddetto programma riguarda interventi di diverse tipologie da effettuare sugli edifici penitenziari o comunque destinati alle attività dell'Amministrazione penitenziaria (manutenzione, recupero, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alla normativa vigente) e che, in particolare per i nuovi interventi relativi al 2005, sono previste prevalentemente misure di rifacimento e potenziamento degli impianti di sicurezza con l'impiego di avanzate tecnologie, al fine non solo di aumentare il grado di sicurezza delle strutture ma anche di contenere il personale di sorveglianza, mentre per gli anni successivi sono programmati interventi finalizzati in gran parte a ridare funzionalità ad impianti obsoleti e ad assicurare la ristrutturazione di caserme per agenti e uffici;

che il programma in questione non ipotizza, quantomeno esplicitamente, il coinvolgimento di capitali privati;

che le indicazioni sulla quota di risorse ordinarie da destinare al Mezzogiorno trovano limitata applicabilità al programma suddetto, in considerazione della destinazione degli immobili interessati e della tipologia di interventi previsti, e che comunque il programma medesimo riguarda interventi localizzati nel Mezzogiorno per il 42,67%, posto che l'Amministrazione ha dichiaratamente inteso privilegiare le aree del sud e del centro, in quanto caratterizzate da un maggior degrado delle relative strutture;

che non sono rilevabili specifici elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

b) Programma triennale per l'edilizia penitenziaria minorile:

che il programma triennale per l'edilizia penitenziaria minorile mira alla conservazione e al mantenimento delle strutture sedi dei servizi e degli uffici giudiziari minorili e viene sottoposto per la prima volta a questo Comitato;

che il programma predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile - per il triennio 2005-2007 è corredato del relativo decreto approvativo e prevede 107 interventi per un costo complessivo di 71.990.877,41 euro;

che l'elenco annuale 2005 prevede la realizzazione di 40 interventi, sui 107 programmati, per un ammontare pari a 22.444.877,41 euro, che dovrebbero trovare copertura nelle risorse ordinarie che il Dipartimento interessato presume gli vengano assegnate;

che gli interventi previsti nel programma in questione rientrano nelle tipologie di opere indicate dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004;

che anche il programma in questione non individua apporti di capitali privati;

che la valutazione sull'entità degli interventi da realizzare nel Mezzogiorno risulta poco pertinente, in considerazione della categoria degli immobili interessati, e che comunque la percentuale di risorse destinate a tale macroarea raggiunge il 32,64%;

che non sono rilevabili specifici elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere - ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni - parere di compatibilità dei suddetti programmi triennali 2005-2007 con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che i programmi verranno attuati, nelle singole annualità, nei limiti degli effettivi stanziamenti. Qualora le risorse assegnate per il 2005 risultino inferiori al fabbisogno evidenziato nei programmi stessi il Ministero provvederà a dar corso agli interventi caratterizzati da maggior grado di priorità e ad includere gli interventi stralciati in una lista di «scorrimento», finanziabile in prosieguo con le eventuali economie o con altre disponibilità sopravvenute.

Il citato Ministero, nel trasmettere i programmi relativi al triennio 2006-2008, provvederà a relazionare sullo stato di attuazione dei programmi esaminati nell'odierna seduta e a segnalare gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni, nonché le cause di detti scostamenti.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

05A08544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2289
Yen	135,73
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,617
Corona danese	7,4607
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68160
Fiorino ungherese	245,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0594
Corona svedese	9,3193
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,811
Franco svizzero	1,5453
Corona islandese	77,56
Corona norvegese	7,8970
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3915
Nuovo leu romeno	3,5175
Rublo russo	34,9980
Nuova lira turca	1,6690
Dollaro australiano	1,6292
Dollaro canadese	1,4634
Yuan cinese	9,9484
Dollaro di Hong Kong	9,5481
Rupia indonesiana	13129,57
Won sudcoreano	1267,12
Ringgit malese	4,6323
Dollaro neozelandese	1,7669
Peso filippino	68,972
Dollaro di Singapore	2,0661
Baht tailandese	50,655
Rand sudafricano	7,9426

Cambi del giorno 30 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2181
Yen	135,81
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,566
Corona danese	7,4584
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68275
Fiorino ungherese	245,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0433
Corona svedese	9,3386
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,792
Franco svizzero	1,5512
Corona islandese	77,40
Corona norvegese	7,9355
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4130
Nuovo leu romeno	3,5062
Rublo russo	34,8080
Nuova lira turca	1,6533
Dollaro australiano	1,6299
Dollaro canadese	1,4628
Yuan cinese	9,8633
Dollaro di Hong Kong	9,4658
Rupia indonesiana	12729,15
Won sudcoreano	1260,31
Ringgit malese	4,5947
Dollaro neozelandese	1,7706
Peso filippino	68,427
Dollaro di Singapore	2,0547
Baht tailandese	50,379
Rand sudafricano	7,9210

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A08606-05A08607

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sintolin 110»

Decreto n. 59 del 23 agosto 2005

Premiscela per alimenti medicamentosi SINTOLIN 110 (polvere per uso orale).

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti, 5, codice fiscale n. 00273680355.

Società Erredue S.p.a. sita in Costa Volpino (Bergamo), via Leonardo da Vinci, 28.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103638019;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103638021;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103638033.

Composizione: 1000 grammi di prodotto contengono: lincomicina cloridrato pari a lincomicina base 110 g.

Eccipienti: oloio minerale 10 g; crusca di soia q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini fino a quattro mesi di età.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e controllo dell'enterite necrotica superficiale (dissenteria emorragica) causata da Bracyispira (serpulina) hyodysenteriae e della polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini fino a quattro mesi di età: dodici giorni.

Validità:

sessanta mesi in confezione integra correttamente conservata;

sei mesi dopo la prima apertura.

Il mangime medicato deve essere utilizzato entro sessanta giorni dalla data di preparazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lendue Maxi»

Provvedimento n. 179 del 5 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: LENDUE MAXI compresse.

Confezioni:

flacone da 8 compresse - A.I.C. n. 101980035;

flacone da 35 compresse - A.I.C. n. 101980047.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., con sede in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale n. 00779340017.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 18 - modifica composizione eccipienti.

Si autorizza per le confezioni sopra indicate, la modifica della composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente:

una compressa contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Domitor»

Provvedimento n. 180 del 23 agosto 2005

Medicinale veterinario: DOMITOR.

Richiesta di estensione periodo di validita del prodotto finito dopo 1ª apertura.

Titolare A.I.C.: Orion Pharma, Tengstrominkatu, 8, Turku (Finland).

Rappresentante e distributore per l'Italia del prodotto in oggetto la Società Phizer Italia s.r.l., SS 156 km 50, Borgo San Michele, Latina.

Confezioni: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100103011.

Oggetto del provvedimento:

si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto un periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del flacone pari a ventotto giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il periodo di validità dopo la prima apertura.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08569

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Domosedan»

Provvedimento n. 181 del 23 agosto 2005

Medicinale veterinario: DOMOSEDAN.

Richiesta di estensione periodo di validità del prodotto finito dopo 1ª apertura.

Titolare A.I.C.: Orion Pharma, Tengstrominkatu, 8, Turku (Finland).

Rappresentante e distributore per l'Italia del prodotto in oggetto la società Phizer Italia S.r.l., SS 156 km 50, Borgo San Michele, Latina.

Confezioni:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 100102019;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100102021.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto un periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del flacone pari a 28 giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il periodo di validità dopo la prima apertura.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 182 del 23 agosto 2005

Medicinale veterinario: DOMOSEDAN.

Richiesta di modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

Titolare A.I.C.: Orion Pharma, Tengstrominkatu, 8, Turku (Finland).

Rappresentante e distributore per l'Italia del prodotto in oggetto la società Phizer Italia S.r.l., SS 156 km 50, Borgo San Michele, Latina.

Confezioni:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 100102019;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100102021.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto, la variazione del periodo di validità del prodotto finito da 5 anni a 3 anni.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il periodo di validità.

I lotti già prodotti, con validità del prodotto in confezionamento integro di 5 anni, possono rimanere in commercio per centottanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08566-05A08564

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Somacill»

Provvedimento n. 183 del 23 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: SOMACILL.

Richiesta di modifica composizione eccipienti.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina).

Confezioni: busta da 100 gr - A.I.C. n. 100228028.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario in oggetto, la sostituzione degli eccipienti:

da: silice colloidale anidra 1 g - sodio carbonato monoidrato 9 g - glucosio monoidrato q.b. a 100 g;

a: sodio carbonato anidro 22 g - silice colloidale anidra 0,2 g - sodio acetato 0,5 g - glucosio q.b. a 100 g.

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08565

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur Cavalli».

Provvedimento n. 184 del 23 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR CAVALLI pasta nella confezione:

1 siringa graduata da 24 g - A.I.C. n. 102578010.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazioni tipo IB: modifica della composizione quali-quantitativa del confezionamento primario.

È autorizzata la variazione di tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la modifica del materiale della siringa graduata, come segue:

da siringa costituita da cilindro, cappuccio in polietilene e pistone in polistirene a siringa costituita da cilindro, cappuccio e pistone in polietilene.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Resta invariato il numero di A.I.C. a suo tempo attribuito.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A08572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Pregsure BVD».

Provvedimento n. 185 del 23 agosto 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0234/001/IB/002 dell'11 agosto 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PREGSURE BVD, nelle confezioni:

scatola con 1 flacone da 5 dosi (10 ml) - A.I.C. n. 103709010;

scatola con 1 flacone da 25 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 103709022.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da ventiquattro mesi, come attualmente autorizzato, a trentasei mesi, conservato tra + 2º e + 8º centigradi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «HY-50»

Provvedimento n. 186 del 23 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario HY-50, nella confezione: scatola da 1 siringa da 3 ml - A.I.C. n. 102250014.

Titolare A.I.C.: Vet Medic Oy - Tyrvannontie 769 - FIN - 14610 Lepaa - Finlandia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da ventiquattro mesi, come attualmente autorizzato, a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08570

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501203/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 219,04) - annuale € **400,00**
(di cui spese di spedizione € 109,52) - semestrale € **220,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 108,57) - annuale € **285,00**
(di cui spese di spedizione € 54,28) - semestrale € **155,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 344,93) - annuale € **780,00**
(di cui spese di spedizione € 172,46) - semestrale € **412,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 234,45) - annuale € **652,00**
(di cui spese di spedizione € 117,22) - semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.